

appaltatrice;-----

Premesso:-----

- che con Determinazione Dirigenziale Servizi di Staff n. 958 del 29 giugno 2012, depositata agli atti, l'appalto di cui all'oggetto relativamente al lotto 2 esami ematochimici e tossicologici, all'esito di specifica gara per procedura aperta, è stato aggiudicato in via definitiva alla predetta Biomedica di Beccegato Pafispi, come sopra meglio identificata;-----

- che, all'esito della verifica con esito favorevole dei requisiti, l'aggiudicazione è divenuta efficace come da determinazione registro unico n. 1.200 del 20 agosto 2012;-----

- che il relativo schema contrattuale è stato approvato con la predetta Determinazione Dirigenziale Servizi di Staff numero registro unico 958 del 29/06/2012, depositata agli atti;-----

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:-----

SI CONVIENE E SI STIPULA IN UN UNICO ORIGINALE QUANTO

SEGUE:

ART. 1 Premessa-----

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.-----

ART. 2 Oggetto del contratto d'appalto-----

1. Il **Comune di Bassano del Grappa**, come sopra rappresentato, affida alla **BIOMEDICA di Beccegato Pafispi** che accetta il servizio riguardante i servizi sanitari accessori alla sorveglianza sanitaria aziendale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Lotto 2 Esami Ematochimici e

tossicologici. Le caratteristiche del servizio, le modalità di esecuzione dello stesso ed ogni altro dettaglio sono meglio specificati nel capitolato speciale d'appalto, nella restante documentazione di gara, nonché nell' offerta economica del soggetto aggiudicatario, documenti che sono controfirmati per espressa accettazione delle parti, ed ai quali le parti fanno espresso riferimento considerandoli parte integrante e sostanziale di questo contratto anche se non materialmente allegati allo stesso bensì depositati agli atti.-----

2. Direttore dell'esecuzione è il responsabile del procedimento.-----

ART. 3 Corrispettivo e modalità di pagamento-----

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico sarà costituito dal prezzo indicato per ogni singola prestazione in sede di offerta. I servizi verranno remunerati in base all'attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.-----

2. Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui al precedente articolo 2 avverrà entro 45 giorni dal ricevimento della fattura sulla base delle prestazioni effettivamente erogate. La remunerazione del presente contratto è quindi a misura.-----

3. L'importo offerto per le prestazioni previste risulta essere il seguente:-----

Prestazione	Numero presunto nel corso di ciascun anno	Importo unitario offerto per ciascuna prestazione
Idrossipirene (urine)	15	22,00 euro
Anfetamine/metanfeta mine (urine)	4	6,20 euro
Cannabinoidi (urine)	4	6,20 euro

[Handwritten signature]

Cocaina (urine)	4	6,20 euro
Metadone (urine)	4	6,20 euro
MDMA (urine)	4	6,20 euro
Oppiacei (urine)	4	6,20 euro
Bilirubina totale e frazionata	29	4,10 euro
Creatinina	29	1,50 euro
Emocromo formula piastrine	29	5,00 euro
Aspartato amminotransferasi (AST)	29	2,50 euro
Alanina amminotransferasi (ALT)	29	2,50 euro
Gamma-glutamil-transferasi	29	2,50 euro
Anticorpi anti-tetano IGC	41	11,00 euro
Esame delle urine	28	2,40 euro
Cadmio (urine)	2	5,60 euro
Fluoro (urine)	2	5,80 euro
Acido Ippurico (urine)	4	5,50 euro
Acido Metilippurico (urine)	3	5,50 euro

Handwritten signature or note on the right side of the page.

urine		
Test conferma droghe ed abuso	1	130,00 euro

4. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto d'appalto al corrispettivo previsto per le singole prestazioni sarà applicato l'indice ISTAT FOI con l'esclusione dei tabacchi.-----

ART. 4 Durata-----

1. La durata dell'appalto è di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o di avvio dell'esecuzione nell'eventualità in cui la medesima sia anticipata rispetto alla stipulazione del contratto.-----

ART. 5 Divieto di cessione-----

1. E' vietato all'appaltatore di cedere a terzi, anche parzialmente, il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto e del risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Comune per la risoluzione anticipata dello stesso.-----

ARTT. 6 Penali-----

1. In caso d'inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti all'art. 3, commi 5 e 6 del capitolato potrà applicarsi una penale nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nei primi dieci giorni e di € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decimo giorno.-----

2. L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione da parte del Comune al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.-----

3. E' sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.-----

ART. 7 Tutela dei dati personali-----

1. I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto

Handwritten signature

saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto Lgs.vo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.-----

ART. 8 Cauzione-----

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'appaltatore ha costituito presso la Tesoreria Comunale- Unicredit S.p.A. una cauzione di euro 829,00 pari al 10% dell'importo complessivo presunto dell'appalto come da quietanza di pagamento n. 5.786 del 18 settembre 2012, in copia agli atti.-----

2. Su tale cauzione il Comune affidante ha diritto di valersi in caso di inadempimento, salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento danni.-----

ART. 9 Rispetto norme per i lavoratori impiegati -----

1. Il soggetto aggiudicatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le normative contrattuali e non, applicabili ai lavoratori impiegati per l'erogazione del servizio.-----

ART. 10 Domicilio legale-----

1. Il soggetto Aggiudicatario elegge domicilio legale ed amministrativo ai fini del presente contratto presso il Servizio Personale sito nella sede municipale del Comune di Bassano del Grappa in Via Matteotti n. 39- città.-----

ART. 11 Controversie e foro competente-----

1. Per tutte le controversie inerenti e conseguenti al presente atto le parti convengono la competenza del Foro di Bassano del Grappa.-----

ART. 12 Spese contrattuali-----

1. Le eventuali spese inerenti alla stipulazione e registrazione del presente



contratto, sono a carico del soggetto Aggiudicatario. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.


ART. 13 Rinvio a norme di diritto vigente

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto d'appalto si rinvia oltre alla documentazione di gara, richiamata espressamente all'articolo 2, in quanto applicabili, alle norme del codice civile, e al norme del Codice dei Contratti - Decreto legislativo n. 163/2006, compreso il regolamento d'attuazione.

ART. 14 Approvazione clausole vessatorie


Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. l'aggiudicatario approva espressamente le clausole contenute negli articoli **3- Corrispettivo e modalità di pagamento, 5- Divieto di cessione, 6 - Penali, 11 - Controversie e foro competente, 12 - Spese contrattuali.**

p. l' Appaltatore



Letto, confermato e sottoscritto in Bassano del Grappa (VI), presso la sede municipale, Via Matteotti n. 39, in data 28/ Settembre /2012

p. il Comune di Bassano del Grappa



p. l'Appaltatore

